

GR_GERICHTE A 2014 16 vom 19. August 2014

GR Gerichte, 2014-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2014_16

FR: GR_GERICHTE A 2014 16 du 19 août 2014

IT: GR_GERICHTE A 2014 16 del 19 agosto 2014

Regeste

imposta cantonale | Steuern der jur. Personen

Erwägungen

E. 1

Formalmente, la controversia verte in primo luogo sulla pretesa violazione del diritto di audizione.

E. 2

a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - dedotto dall'art.

E. 4

a) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a

- 9 - prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 134 I 88 cons. 4.1, 331 cons. 3.1 in fine, 133 I 277 cons. 3.1, 132 V 387 cons. 5.1 pag. 390; 127 V 431 cons. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza della sede federale, una violazione del diritto di essere sentito è a determinate condizioni da ritenersi sanata, anche se la riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 cons. 3d/aa pag. 437). Nell'evenienza, considerata l'espressa possibilità offerta dalla normativa fiscale cantonale di avere un colloquio con l'autorità di tassazione in sede di reclamo, un sanamento del vizio in questa sede potrebbe entrare in considerazione solo se tale diritto potesse essere parimenti esercitato anche in proseguo di causa. b) Le garanzie di un equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non si applicano al diritto fiscale (cfr. STF 2C_24/2010 del 1° giugno 2010 e 2P.347/2005 del 3 gennaio 2006, cons. 1) e l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (DTF 134 I 148 cons. 5.3 e riferimenti e STFA C 128/04 del 20 settembre 2005). Nella procedura di ricorso un tale diritto non è dal Tribunale amministrativo stato riconosciuto (PTA 2012 no. 21). Ne consegue che quanto è stato negato alla ricorrente in sede di reclamo non può essere sanato in questa sede. Per questo si giustifica un rinvio degli atti all'autorità di tassazione per la presa di un nuovo provvedimento dopo aver debitamente dato alla ricorrente l'opportunità di esercitare il diritto di essere sentita perorato nel reclamo.

E. 5

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.